

TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. VIII 12 settembre 2017 n. 4348

Pubblicato il 12/09/2017

04348/2017 REG.PROV.COLL. 03587/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3587 dell'anno 2016, proposto da:

difesa dall'avvocato Giancarlo Violante Ruggi D'Aragona (C.F. VLNGCR57P28F839F), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata, in Napoli, alla via Tino di Camaino n. 6;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede è legalmente domiciliato, in Napoli, via Diaz n. 11; Commissione di Esami per la Professione di Avvocato c/o La Corte D'Appello di Napoli, Commissione di Esami per l'Abilitazione alla Professione di Avvocato c/o la Corte di Appello di Milano, non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa concessione delle opportune misure cautelari,

a) della graduatoria degli ammessi alle prove orali della sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati – anno 2015, indetto con decreto del Ministro della Giustizia del 2 settembre 2015, pubblicato nella G.U. – 4^a serie speciale n. 69 dell'8 settembre 2015;

b) del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali della sessione di esami per l'iscrizione negli albi degli avvocati di cui al precedente capo a), quale risulta dal verbale di revisione delle prove scritte della Commissione Esami di Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano, redatto nella seduta del 5.4.2016, laddove gli elaborati della ricorrente risultano individuati

, rappresentata e .. con il n. 2910, nella parte in cui, pur avendo registrato la ricorrente stessa un punteggio sufficiente per l'ammissione, risulta essere stato disposto l'annullamento della prova scritta avente ad oggetto la redazione del parere in diritto penale;

c) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, ivi compresa, se occorrente, la comunicazione dell'esito delle indicate prove scritte.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017 il dott. Michelangelo Maria Liguori e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il presente ricorso, notificato a mezzo posta il 21/22 luglio 2016 e depositato il successivo 29 luglio, ha esposto

–che aveva partecipato alla sessione di esami per l’abilitazione alla professione di avvocato indetta con D.M. del 2 settembre 2015, presso la Corte di Appello di Napoli;

– che gli elaborati delle prove scritte (svoltesi nei giorni 15, 16, e 17 dicembre 2015) erano stati trasmessi alla Commissione d’esame istituita presso la Corte d’Appello di Milano perché venissero corretti (ed ai suoi era attribuito il n. progressivo 2910);

–che ella era risultata non inclusa tra gli idonei, e quindi non ammessa a sostenere le prove orali, perché l’intera sua prova (che in sede di correzione aveva conseguito i punteggi di 34, 28 e 30, per una complessiva votazione finale di 92, ovvero un punteggio complessivo oltre la soglia di sufficienza) era stata annullata dalla X Sottocommissione esaminatrice, con la seguente motivazione: “La sottocommissione riscontrato che l’elaborato del candidato busta 2916, parere in materia regolata dal codice penale traccia n. 1, contiene ampi passi che vengono evidenziati del tutto identici all’elaborato parere di penale svolto dal candidato busta n. 2910, annulla le prove dei candidati indicati”;

–che, acquisita copia del verbale redatto dalla Commissione, unitamente alle copie del proprio elaborato e a quello dell’altro candidato interessato dal disposto annullamento, aveva riscontrato che detti elaborati, pur presentando significativi tratti in comune, si differenziavano sul piano sostanziale, per essere quello redatto da essa ricorrente scritto in modo assolutamente corretto, laddove, invece, quello identificato con il n. 2916 presentava numerosi errori, persino ortografici, anche evidenziati dalla Commissione esaminatrice;

–che in tale situazione erano quindi presenti molteplici elementi sintomatici che la

Commissione avrebbe dovuto utilizzare per individuare – in aderenza ai “criteri di valutazione” dettati dalla Commissione Centrale per l’esame di Stato in caso di plagio (ovvero del criterio che, nel caso in cui fosse stato possibile individuare il candidato plagiante, avrebbe dovuto essere escluso solo questi, e non il candidato plagiato) – chi era stato l’autore del plagio, e cioè il candidato contrassegnato con il n. 2916.

Tanto esposto, la ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento per “Violazione di legge — Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 del R.D. 22.01.1934 n. 37 siccome integrato dai Criteri di valutazione degli elaborati scritti e delle prove orali dettati, ai sensi del 9° comma dell’art. 1 bis, D.L. 21 05.03 n. 112 e ss.mm.ii e dell’art. 22, co. 9, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, dalla Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Ministero della Giustizia, nominata, ex art. 1 bis, 3° co., D.L. 21 05.03 n. 112 e ss.mm.ii, con D.M. 12 novembre 2015 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per omessa ponderazione della situazione contemplata — Carezza dei presupposti — Difetto di motivazione ed altri profili.”: se pure l’ultimo comma dell’art. 23 del R.D. n. 37/1934 stabilisce che “La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l’esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere”, tale statuizione ha storicamente ricevuto un’applicazione temperata, mercé l’introduzione, nelle ultime sessioni, di un canone integrativo dettato dalla Commissione Centrale per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso il Ministero della Giustizia, nominata, ex art. 1 bis, 3° co., D.L. 21 05.03 n. 112 e ss.mm.ii, poiché tale organo ha costantemente disposto, per il tramite degli autovincolanti criteri di valutazione, da impiegarsi per garantire uniformità di indirizzo tra le varie Commissioni e relative Sottocommissioni territoriali, “che nel caso in cui le Sottocommissioni, in sede di correzione, in sede di valutazione degli elaborati scritti, rilevino la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza, si proceda all’annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali si sia rilevata la predetta anomalia: se però la Sottocommissione riuscisse ad individuare il candidato plagiante, dovrà procedere alla esclusione solo di quest’ultimo” (cfr., per la tornata in esame, quelli dettati, ai sensi del 9° comma dell’art. 1 bis, D.L. 21 05.03 n. 112 e ss.mm.ii e dell’art. 22, co. 9, R.D.L. 27.11.1933 n. 1578, dalla Commissione nominata con D.M. del 12 novembre 2015); il canone operativo, nel disporre che la sanzione della esclusione debba essere irrogata nei riguardi del solo plagiante, risulta diretto ad imporre — in ciò significativamente innovando rispetto alla disciplina traibile dalla sola lettera del richiamato art. 23, nella lettura tradizionalmente data dalla giurisprudenza — alla Commissione di operare le opportune valutazioni in tal senso, al precipuo scopo di non penalizzare quei candidati che abbiano dimostrato, attraverso una propria autonoma elaborazione, di possedere i requisiti idoneativi utili all’accesso alle successive fasi della procedura abilitativa, in difetto di una prova atta a dimostrare che il plagio sia avvenuto con il loro consenso; appunto ciò è quanto verificatosi nella fattispecie concreta, laddove la ricorrente, dopo aver ottenuto un punteggio complessivo (92) utile ad accedere alle prove orali, si è vista annullare l’elaborato

scritto, plausibilmente riprodotto senza la sua volontà, forse durante le due fisiologiche pause che è stata costretta a prendere nel corso della prova; peraltro, risulta meritevole di segnalazione – come dato indiziario utile a dimostrare “chi abbia copiato cosa” ed prescindere dai numerosi strafalcioni ortografici rinvenibili nell’elaborato del candidato n. 2916 – la circostanza che la trascrizione del primo comma dell’art. 41 c.p., operata appunto nell’elaborato n. 2916, sia priva di un inciso che si apre e si chiude con il termine “omissione”, riportato nel compito della ricorrente invece in posizione allineata e, quindi, suscettibile di indurre in errore, nel corso di una lettura frettolosa, vieppiù se effettuata attraverso un mezzo di ripresa fotografica, chi fosse intento a trascriverne il testo; d’altro canto, quand’ anche volesse confermarsi, in riferimento alla fattispecie concreta, il tradizionale approdo secondo cui la Commissione valutatrice non sarebbe obbligata ad eseguire ulteriori indagini tese ad individuare l’autore della copiatura, non di meno la sistematica presenza, nell’elaborato n. 2916, di tratti evidenziati errori, anche grossolani, compiuti dall’estensore, nonché omissioni di parti logiche del tracciato, vale a dimostrare come la stessa Commissione fosse in possesso di tutti gli elementi utili alla individuazione dell’autore del plagio, ma da tanto abbia immotivatamente omissso di trarre le debite conclusioni, in guisa da sottrarsi al perfezionamento di quell’iter logico giuridico che, imposto dai menzionati criteri, non avrebbe potuto portare a un risultato diverso rispetto alla esclusione del solo candidato estensore dell’elaborato n. 2916; a tanto va aggiunta l’ulteriore considerazione, utile a conferire ancor più vivide connotazioni d’illegittimità all’operato della Commissione esaminatrice, che questa, preso atto della sussistenza di passi “del tutto identici” tra i due elaborati, si è limitata ad annullare entrambi, senza precisare alcunché in ordine alla sussistenza o meno di elementi utili ad identificare il candidato plagiante e quello plagiato, in guisa tale da obliare, pure sotto tale profilo, il cogente portato delle richiamate indicazioni impartite dalla Commissione Centrale per l’esame di Stato, dal che discende di piena evidenza il difetto di motivazione, che affligge l’operato della Commissione medesima.

In data 24 agosto 2016 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli per il Ministero della Giustizia, onde resistere al proposto ricorso, e in pari data ha depositato documentazione comprendente una relazione amministrativa sulla vicenda oggetto di causa (a firma del Presidente della X sottocommissione esami per avvocato, istituita presso la Corte d’Appello di Milano).

Con ordinanza n. 1324/2016 dell’8 settembre 2016, questo Tribunale, in accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, ha ammesso con riserva quest’ultima alla prova orale dell’esame per abilitazione alla professione di avvocato, così motivando: “Considerato che appare assistito da “fumus boni iuris” il motivo con cui si fa valere l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che la presenza nel parere in diritto penale del candidato n. 2916 di molteplici errori, ortografici, grammaticali, lessicali e sintattici, nonché di trascrizione del dettato dell’art. 41 c.p. (posti in luce dalla

difesa di parte ricorrente) rende palese come il redattore dello stesso non avesse piena consapevolezza di quanto scritto, e che, quindi, certamente fosse egli ad aver operato un plagio dell'elaborato del candidato n. 2910 (essendo invece quest'ultimo privo di errori analoghi e caratterizzato da un'esposizione compiuta e coerente); Considerato che la commissione, pur essendo facultata a tanto in forza dei criteri prefissati per dare uniformità alle valutazioni degli elaborati, e pur in presenza dei descritti idonei elementi, non ha proceduto appunto a stabilire chi, tra i candidati individuati con i nn. 2910 e 2916 (autori di due lavori in materia di diritto penale pressoché identici), fosse il plagiante; Ritenuto che al danno prospettato può ovviarsi ammettendo con riserva la ricorrente alla prova orale; Ritenuto che la peculiarità della vicenda renda equo compensare le spese della fase cautelare;“.

Il suddetto provvedimento cautelare è stato però riformato dal Consiglio di Stato – sezione IV (adito in sede di appello), il quale, con ordinanza n. 5403/2016 del 2.12.2016, ha quindi respinto la “istanza cautelare proposta in primo grado”, sul seguente assunto: “Considerato che ad un primo esame proprio della fase cautelare, l'appello appare assistito da adeguato fumus boni iuris, tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza che evidenzia che il giudizio tecnico- discrezionale della commissione di esame è esprimibile sinteticamente con punteggio numerico, senza la necessità di annotazioni in calce agli elaborati scritti, in particolare quando, come nella vicenda che ci occupa, la commissione ha stabilito i criteri generali in base ai quali correggere gli elaborati stessi; Ritenuto, pertanto, che l'appello cautelare vada accolto; Ritenuto, altresì, che le spese dell'attuale fase cautelare siano da compensare tra le parti;“.

In data 3 maggio 2017 parte ricorrente ha presentato una memoria.

Alla pubblica udienza del 7 giugno 2017 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

E' oggetto di gravame in questa sede, in primis la determinazione della X Sottocommissione della Commissione per Esami di Avvocato c/o Corte di Appello di Milano – sessione 2015 di annullare l'intera prova sostenuta da (cui risultava assegnato per la correzione il n. 2910), per essere stato riscontrato “che l'elaborato del candidato busta 2916, parere in materia regolata dal codice penale traccia n. 1, contiene ampi passi che vengono evidenziati del tutto identici all'elaborato parere di penale volto dal candidato busta n. 2910” (e, per tale

ragione, sono state annullate le prove di entrambi tali candidati).

Contestualmente, è anche impugnato l'elenco dei candidati ammessi alla successiva prova orale, nella parte in cui non figura, appunto, la .

In ricorso non si contesta la circostanza che effettivamente siano presenti passi uguali nei due lavori in questione (e, quindi, la sussistenza di una fattispecie di plagio), ma si sostiene che la sottocommissione esaminatrice nulla avrebbe fatto per individuare le rispettive posizioni di plagiante e di plagiato tra i due candidati coinvolti; laddove, invece, elementi utili a tal fine (in particolare, nel senso che sarebbe stata la ad essere il soggetto plagiato, però contro la propria volontà, in assenza prova contraria) sarebbero costituiti dalla rinvenibilità di molteplici e grossolani errori nel compito del candidato n. 2916, non presenti – invece – in quello della odierna ricorrente, caratterizzato, al contrario, da organicità e chiarezza espositiva.

Agli atti di causa sono stati prodotti tanto l'elaborato in materia penale opera dell'odierna ricorrente, quanto l'elaborato oggetto di comparazione (redatto dall'altro candidato coinvolto, identificato con il n. 2916).

Proprio a seguito dell'esame diretto di entrambi i lavori, questo Tribunale ha accolto (con l'ordinanza n. 1324/2016) l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente, ammettendola con riserva a sostenere la prova orale (visto che precedentemente tutti i suoi compiti erano stati già corretti, con attribuzione della complessiva votazione di 92, superiore alla sufficienza), con la seguente motivazione: "Considerato che appare assistito da "fumus boni iuris" il motivo con cui si fa valere l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che la presenza nel parere in diritto penale del candidato n. 2916 di molteplici errori, ortografici, grammaticali, lessicali e sintattici, nonché di trascrizione del dettato dell'art. 41 c.p. (posti in luce dalla difesa di parte ricorrente) rende palese come il redattore dello stesso non avesse piena consapevolezza di quanto scritto, e che, quindi, certamente fosse egli ad aver operato un plagio dell'elaborato del candidato n. 2910 (essendo invece quest'ultimo privo di errori analoghi e caratterizzato da un'esposizione compiuta e coerente); Considerato che la commissione, pur essendo facultata a tanto in forza dei criteri prefissati per dare uniformità alle valutazioni degli elaborati, e pur in presenza dei descritti idonei elementi, non ha proceduto appunto a stabilire chi, tra i candidati individuati con i nn. 2910 e 2916 (autori di due lavori in materia di diritto penale pressoché identici), fosse il plagiante; Ritenuto che al danno prospettato può ovviarsi ammettendo con riserva la ricorrente alla prova orale; Ritenuto che la peculiarità della vicenda renda equo compensare le spese della

fase cautelare;”.

Tale dictum cautelare è stato, però, riformato dal Consiglio di Stato sez. IV, con l’ordinanza n. 5403/2016, sulla scorta della seguente motivazione: “Considerato che ad un primo esame proprio della fase cautelare, l’appello appare assistito da adeguato fumus boni iuris, tenuto conto del costante orientamento della giurisprudenza che evidenzia che il giudizio tecnico-discrezionale della commissione di esame è esprimibile sinteticamente con punteggio numerico, senza la necessità di annotazioni in calce agli elaborati scritti, in particolare quando, come nella vicenda che ci occupa, la commissione ha stabilito i criteri generali in base ai quali correggere gli elaborati stessi; Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare vada accolto; Ritenuto, altresì, che le spese dell’attuale fase cautelare siano da compensare tra le parti;”.

Ciò posto, osserva il Collegio come, in realtà, la fattispecie in commento non involga problematiche relative alla motivazione del giudizio reso sui compiti della ricorrente (ovvero alla idoneità o meno del voto numerico a dar conto della effettuata valutazione), posto che è indiscusso che agli stessi è stata riconosciuta, all’esito della correzione, più della sufficienza dalla stessa Commissione esaminatrice.

E’, invece, in discussione la scelta della Commissione di annullare – in presenza di un evidente e non contestato plagio (attesa la identità di ampi passi degli elaborati di diritto penale) – le prove sia del candidato n. 2916, sia del candidato n. 2910 (ovvero dell’odierna ricorrente, cui era stato assegnato quest’ultimo numero), pur se la Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia per l’esame di avvocato – sessione 2015, nel fissare (con provvedimento dell’1.12.2015, ai sensi dell’art. 22 co. 9 R.D.L. 1578/1933) i “Criteri di valutazione per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2015” aveva sì stabilito che, nel caso in cui in sede di valutazione degli elaborati scritti le sottocommissioni avessero rilevato “la presenza di elaborati uguali per forma e sostanza”, avrebbero dovuto procedere “all’annullamento delle prove con conseguente giudizio di inidoneità di tutti i candidati per i quali (fosse stata) rilevata la predetta anomalia”, ma con la precisazione che, se la medesima Commissione fosse riuscita “ad individuare il candidato plagiante”, avrebbe dovuto tuttavia “procedere all’esclusione solo di quest’ultimo”: e, nel caso di specie, la difesa della ricorrente pone in evidenza tutta una serie di errori affliggenti esclusivamente il compito del candidato n. 2916, da ciò argomentando che la Commissione non avrebbe potuto non tenerli presenti, onde trarne la conseguenza che fosse stato quest’ultimo a operare un plagio clandestino (in assenza di dati di segno contrario) dal compito dell’altro candidato, n. 2910 (cioè la), il quale non potrebbe subire, oltre al danno del plagio, ma anche la beffa della esclusione dovuta appunto ad una copiatura verificatasi a sua insaputa.

Ecco, allora, che va rilevato come, dopo l'intervento della sopra ricordata ordinanza cautelare n. 1324/2016, non vi sia stato alcun mutamento del quadro probatorio della causa, non essendo stato fornito dall'amministrazione resistente alcun ulteriore dato oggettivo utile ad approfondire l'indagine sulla fattispecie e a diversamente orientare il giudizio sulla stessa, per cui ritiene il Collegio che anche nella presente fase – di definizione del merito – non possano che confermarsi le valutazioni già espresse nella citata ordinanza n. 1324/2016.

Perciò, va ribadito che la presenza nel parere in diritto penale del candidato n. 2916 di molteplici errori, ortografici, grammaticali, lessicali e sintattici, nonché di trascrizione del dettato dell'art. 41 c.p. (posti in luce dalla difesa di parte ricorrente) renda palese come il redattore dello stesso non avesse piena consapevolezza di quanto scritto; che sia, quindi, assolutamente plausibile che sia stato questi ad aver operato un plagio dell'elaborato del candidato n. 2910 (essendo invece quest'ultimo privo di errori analoghi e caratterizzato da un'esposizione compiuta e coerente); che la Commissione, essendo facultata a tanto in forza dei criteri prefissati per dare uniformità alle valutazioni degli elaborati, avrebbe dovuto allora procedere a stabilire appunto chi, tra i candidati individuati con i nn. 2910 e 2916 (autori di due lavori in materia di diritto penale pressoché identici), fosse il plagiante; che risulta, pertanto, illegittima per i lamentati vizi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, la semplicistica scelta della Commissione di annullare le prove di entrambi i candidati.

In particolare, a tal proposito, va sottolineato come, nella relazione amministrativa sull'accaduto, datata 4.8.2016 e depositata in giudizio in data 24 agosto 2016, il Presidente della X sottocommissione, pur riconoscendo la sussistenza degli elementi critici posti in evidenza dalla ricorrente (ovvero “gli elementi formali di differenziazione rilevati nell'elaborato del candidato 2916”) abbia affermato che in sede di correzione questi non avevano consentito alla sottocommissione “di stabilire se uno dei due candidati (avesse) avuto un ruolo del tutto passivo o inconsapevole nella vicenda”, nonché che “i quattro errori ortografici” avrebbero “valenza del tutto neutra” e che “l'erronea trascrizione di due espressioni (“chiave di volta/chiave rivolta” e “dipendenza/di pendenza”) e la incompleta trasposizione dell'art. 41 cp primo comma (sarebbero) apparse quale indice di <suggerimento> mal inteso o <trascrizione> affrettata del testo messo a disposizione”: a giudizio del Collegio, tali affermazioni, depurate dalle connesse valutazioni circa le modalità del plagio (cioè in conseguenza di un “suggerimento mal inteso”, o di una trascrizione del testo “messo a disposizione”), tutto arbitrarie e non corroborate da alcun elemento a sostegno, appaiono suscettibili di confermare come anche la sottocommissione si sia avveduta che a copiare era stato il candidato n. 2916, e non quello n. 2910 (ovvero la ricorrente), senza però trarre da ciò le dovute conseguenze, alla stregua delle ricordate

indicazioni fornite dalla sovraordinata Commissione Centrale.

Pertanto, il ricorso va, in definitiva, accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, proposto da , lo accoglie, e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in complessivi euro 2000,00, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Michelangelo Maria Liguori, Consigliere, Estensore

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere IL SEGRETARIO